



**P&A**

**PIERLUCA & ASSOCIATI**  
INSIEME PER LA TUA IMPRESA

## NOVITÀ in PILLOLE

- INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO:** detraibile ai sensi dell'articolo 16-bis il rifacimento dei serramenti esterni pag. 1
- ECOBONUS VEICOLI:** istituiti i codici tributo per l'utilizzo dei crediti di imposta relativi all'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica pag. 1

## APPROFONDIMENTI

- [FATTURA ELETTRONICA: L'INDICAZIONE DELLA "DATA" NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI](#) pag. 2
- [ENTRO IL 31 OTTOBRE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA PER IL BONUS PUBBLICITÀ](#) pag. 5

## OCCHIO alla SCADENZA

- [PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2019](#) pag. 8

## NOVITÀ in PILLOLE

---

### INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: detraibile ai sensi dell'articolo 16-bis il rifacimento dei serramenti esterni

L'Agenzia delle entrate ha ammesso la detraibilità per gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia in quanto rientranti tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera b), Tuir. Inoltre, per gli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, se tali interventi sono necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa (attualmente pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare). Ciò in quanto, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono "assorbiti" nella categoria superiore se necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 383, 16/09/2019)

### ECOBONUS VEICOLI: istituiti i codici tributo per l'utilizzo dei crediti di imposta relativi all'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica

La Legge di Bilancio per il 2019 ha riconosciuto un contributo per i veicoli acquistati (anche in leasing) e immatricolati in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di categoria M1 nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo di listino ufficiale inferiore a 50.000 euro, Iva esclusa. È previsto il riconoscimento di un contributo anche a coloro che acquistano e immatricolano in Italia nell'anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. I contributi sono corrisposti dal venditore all'acquirente tramite compensazione con il prezzo di acquisto: il meccanismo prevede che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi rimborsino al venditore l'importo del contributo e recuperino tale importo quale credito di imposta. Sono stati istituiti a tal fine per l'utilizzo nel modello F24 i codici tributo 6903 e 6904, da utilizzare a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui è confermata l'operazione di acquisto del veicolo.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 82, 23/09/2019)

## APPROFONDIMENTI

---

### FATTURA ELETTRONICA: L'INDICAZIONE DELLA "DATA" NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

La **data della fattura differita** può coincidere con quella di emissione dell'ultimo Ddt, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la **data di fine mese**, rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta.

È questo l'importante chiarimento che emerge dalla lettura della risposta all'istanza di interpello n. 389 del 24 settembre scorso pubblicata dall'Agenzia delle entrate, con la quale, prendendo spunto dall'istanza presentata, si ritorna sull'argomento della data che deve essere indicata nella fattura differita, che era stato oggetto di chiarimento con la precedente circolare 14/E/2019.

Ma andiamo con ordine, precisando in primo luogo che il caso oggetto di interpello, e sul quale l'agenzia ha fornito indicazioni con la presente risposta, riguarda appunto il caso di un soggetto che esegue lavorazioni meccaniche su beni di terzi e che, al momento della riconsegna della merce, rilascia un DDT con causale "reso lavorato".

In particolare, a fronte della emissione di diversi DDT nelle date del 10/9, 20/9 e 28/9 il prestatore chiede quale data è possibile indicare nella fattura elettronica ed entro quale termine è possibile trasmetterla al sistema di interscambio.

Sul punto l'Agenzia delle entrate, richiamando quanto affermato nella precedente circolare n. 14/E/2019, ribadisce che:

- è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione;
- la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione, ferma restando la possibilità di sfruttare il termine concesso dall'articolo 21, comma 4, primo periodo del decreto Iva che prevede, per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI, che la fattura possa essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione (fatturazione immediata);
- restano valide le prescrizioni contenute nella lettera a) dell'articolo 21, comma 4 del decreto Iva che prevede, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è

effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996 nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, la possibilità di emettere un'unica fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione (fatturazione differita).

#### NELLA "DIFFERITA" VIA LIBERA ALLA INDICAZIONE DEL GIORNO DI FINE MESE

Con riferimento all'ultimo caso evidenziato, quello della fatturazione differita, la recente risposta all'interpello 389/2019 integra quanto già affermato dalla circolare n. 14/E/2019, e cioè la possibilità di indicare la data dell'ultima operazione effettuata, precisando che *"è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione"*. Si tratta di un chiarimento importante che viene incontro alle esigenze degli operatori che potranno, quindi, indicare nel documento elettronico differito il giorno di fine mese.

Tornando al caso oggetto dell'interpello, invece, l'agenzia delle entrate finisce per concludere che l'ipotesi delle lavorazioni meccaniche su beni di terzi in precedenza descritta non rappresenta un caso di fattura "differita" bensì di fattura "immediata". Ciò in quanto:

*"le disposizioni che consentono di emettere un'unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta"*.

Esigibilità dell'imposta che, nel caso descritto, coincide (a parte il caso della anticipata emissione della fattura) con il pagamento del corrispettivo, come previsto dall'articolo 6, comma 3, primo periodo del decreto Iva.

Non essendosi verificato alcun pagamento in corrispondenza delle singole lavorazioni attestate da DDT (la cui funzione appare unicamente valida ai fini reddituali in quanto documenta l'avvenuta esecuzione della prestazione), è quando il prestatore decide nella sua piena discrezionalità di emettere fattura che si manifesta l'esigibilità dell'imposta.

Con la conseguenza che – trattandosi di fatturazione immediata – si può sfruttare il termine concesso dall'articolo 21, comma 4, primo periodo del Decreto Iva che prevede, per la trasmissione del file della fattura elettronica allo Sdl, il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

Pertanto:

- nel caso di fattura che espone nel campo “data” 30 settembre 2019 la stessa potrà essere trasmessa allo SdI entro il giorno 12 ottobre 2019 e dovrà concorrere alla liquidazione del mese di settembre;
- nel caso di fattura che espone nel campo “data” 01 ottobre la stessa potrà essere trasmessa allo SdI entro il giorno 13 ottobre 2019 ma in questo caso dovrà concorrere alla liquidazione del mese di ottobre.

## ENTRO IL 31 OTTOBRE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA PER IL BONUS PUBBLICITÀ

### PREMESSA

L'articolo 3-bis, D.L. 59/2019, c.d. "Decreto cultura e sport" ha apportato importanti modifiche all'articolo 57-bis, D.L. 50/2017 con il quale era stato introdotto lo specifico credito d'imposta c.d. "bonus pubblicità".

Prima di occuparci delle novità ripercorriamo la normativa di riferimento.

Il bonus pubblicità, erogato sotto forma di credito di imposta e soggetto alla normativa *de minimis*, è riconosciuto alle imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile e iscrizione ad un Albo professionale che sostengano spese pubblicitarie in un dato periodo di imposta.

Sono agevolabili le spese di acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali effettuate su stampa periodica, quotidiani sia nazionali che locali (anche "on line") ed emittenti televisive o radiofoniche locali.

È necessario tuttavia che l'investimento pubblicitario abbia carattere incrementale, ovvero che l'ammontare complessivo dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello effettuato nell'esercizio precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Con riferimento ai mezzi pubblicitari occorre notare che la normativa richiede con riferimento alle emittenti radiofoniche e/o televisive locali, che queste siano iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), L. 249/1997, come anche che le testate editoriali siano iscritte presso il competente Tribunale e siano dotate di un direttore responsabile.

### ESCLUSIONI

Sono escluse dalle spese agevolabili le televendite di beni e servizi, i servizi di pronostici, giochi e scommesse con vincite di denaro, i servizi di messaggeria vocale o *chat line* con servizi a sovrapprezzo.

### NOVITÀ D.L. 59/2019

Come detto in premessa il Decreto Cultura e sport ha introdotto importanti novità, in particolare:

- ha reso definitivo il credito che quindi oggi esiste a regime;
- ha definito una misura unica del credito pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, - ha introdotto il termine del 31 ottobre p.v. per prenotare il credito 2019 presentando telematicamente l'apposita "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" così come definita dal provvedimento 31.7.2018 del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (sulla comunicazione torneremo in calce alla presente informativa).

Considerato quanto detto il credito d'imposta spettante è determinato calcolando il 75% dell'incremento nell'investimento.

Esempio
Spesa pubblicitaria sostenuta nel 2018 euro 10.000
Spesa pubblicitaria sostenuta nel 2019 euro 25.000
Differenza 25.000-10.000 = 15.000
Credito di imposta 15.000*75% = 11.250

Al fine della determinazione delle spese su cui determinare il credito occorre basarsi sul principio di competenza, principio che per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), dell'articolo 109, Tuir, in base al quale "*i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate*". Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Il sostenimento delle spese deve inoltre essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

#### UTILIZZAZIONE DEL CREDITO

L'utilizzazione del credito potrà avvenire solo in compensazione e dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus. La compensazione dovrà effettuarsi con il modello F24 e utilizzando il codice tributo 6900.

Il credito non è cumulabile, per le medesime spese, ad altre agevolazioni.

## PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE A REGIME E PER IL 2019

In merito alla comunicazione per la richiesta del bonus, l'articolo 5, D.P.C.M. 90/2018 ha previsto che le aziende dovranno presentare l'istanza tra il 1.3 e il 31.3 di ciascun anno utilizzando l'apposito modello sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Diversamente per il 2019, come già affermato, l'istanza telematica andrà presentata entro il 31 ottobre.

L'istanza contiene l'indicazione, oltre ai dati identificativi del soggetto, del costo complessivo degli investimenti per l'anno e per il precedente al fine di stabilire l'incremento.

Deve essere presentata, inoltre, una "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*" nel 2019 da trasmettersi nel mese di gennaio 2020.

Istanza di prenotazione per il 2019	<b>entro il 31/10/2019</b>
Istanza di prenotazione per successive annualità	<b>1/3 - 31/3 dell'anno</b>
Rendicontazione dell'investimento	<b>1/1 - 31/1/2020</b>

# OCCHIO ALLE SCADENZE

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

### SCADENZE FISSE

<b>16 ottobre</b>	<p><b>Versamenti Iva mensili</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li><li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li><li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li><li>- sulle provvigioni;</li><li>- sui redditi di capitale;</li><li>- sui redditi diversi;</li><li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;</li><li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</li></ul> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Versamento saldo Iva 2019</b> Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare l'ottava rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.</p> <p><b>Ravedimento versamenti entro 30 giorni</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli</p>
-----------------------	--

	<p>omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.</p> <p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<b>21 ottobre</b>	<p><b>Fatture elettroniche</b> Scade oggi il termine di versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2019 (luglio, agosto e settembre).</p>
<b>25 ottobre</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p> <p><b>730 integrativi</b> Scade oggi il termine per la presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato della dichiarazione integrativa (modello 730) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione si siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero determinino un rimborso o minor debito a favore del contribuente.</p>
<b>31 ottobre</b>	<p><b>Modello TR</b> Scade oggi per i contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge, il termine per la presentazione, esclusivamente telematica, della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, modello TR.</p> <p><b>Modello 770/2019</b> Scade oggi per i sostituti d'imposta che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2018, modello 770/2019 Redditi 2018.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2019.</p> <p><b>Esterometro</b> Scade oggi la comunicazione telematica delle fatture emesse e ricevute nel mese di settembre da soggetti UE ed extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.</p>

<p><b>15 novembre</b></p>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni di beni e per le prestazioni di servizi avvenute nel mese precedente.</p>
-------------------------------	---

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI  
SUL NOSTRO SITO  
[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)